

## REGOLAMENTO (CE) N. 298/2009 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2009

## recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005<sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile<sup>(3)</sup>.

(5) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

**Vettori aerei comunitari**

(7) In base alle informazioni ottenute attraverso i controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché tramite ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato alcune misure di intervento. Essi hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito a queste misure: le autorità competenti della Svezia hanno revocato il certificato di operatore aereo (COA) del vettore Nordic Regional e sospeso quelli dei vettori Fly Excellent e Aero Syncro; le autorità competenti della Spagna hanno revocato il COA del vettore Bravo Airlines e la sua licenza di esercizio; le autorità competenti del Portogallo hanno revocato la sospensione del COA del vettore Luzair il 22 gennaio 2009 dopo aver accertato la completa attuazione delle azioni correttive da parte di questo vettore; le autorità competenti della Grecia hanno revocato la sospensione del COA del vettore Hellenic Imperial Airways il 18 dicembre 2008 dopo aver accertato la completa attuazione delle azioni correttive da parte di questo vettore e hanno sospeso, il 28 gennaio 2009, il COA del vettore Euroair Ltd in seguito a richiesta del medesimo vettore e alla sospensione dell'autorizzazione dell'organizzazione di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità del vettore.

**Vettori aerei della Repubblica del Kazakistan***Starline KZ*

(8) Sono state riscontrate gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Starline KZ certificato in Kazakistan. Tali carenze sono state individuate dalla Bulgaria nonché da altri Stati CEAC nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA<sup>(4)</sup>. Il ripetersi di tali casi di non conformità comprova il permanere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nelle aree dell'esercizio e della manutenzione.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

<sup>(4)</sup> DGCATR-2007-357, DGCATR-2007-359, DGCATR-2008-166, BUL-2008-8, BUL-2008-9.

